

Sentenza del 15 gennaio 2020 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

Permane la causa assicurativa – e pertanto non è nullo per assenza di causa – di un contratto derivato finanziario anche se stipulato non in contestualità con il contratto in cui ha fonte il rischio economico dal quale ci si assicura mediante il derivato medesimo.

Principio espresso nel contesto di un'azione di risoluzione di un contratto derivato finanziario del tipo capped interest swap in relazione ad un contratto di mutuo a tasso variabile indicizzato all'andamento del tasso dell'Euribor.

[Sent. 15.1.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)

Ordinanza del 14 gennaio 2020 – Giudice designato: Dott.ssa Alessia Busato

La prova della cessazione della commercializzazione di prodotto contraffatto in data anteriore al deposito del ricorso cautelare per l'ottenimento del sequestro ex art. 129 c.p.i. è circostanza che porta ad escludere l'attualità dell'interesse al detto provvedimento.

Non integra l'illecito dello storno di clientela il contatto con un cliente del concorrente che non sia conseguenza del

trasferimento da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente di un complesso di informazioni aziendali tali da superare la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e da configurare così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.

Principio espresso nel contesto di una domanda cautelare volta all'ottenimento di un sequestro ex art. 129 c.p.i. di prodotti e informazioni commerciali per violazione della disciplina in tema di imitazione servile di marchi di forma, appropriazione di pregi e storno di clientela.

[Ord. 14.1.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Gitti)

Ordinanza del 10 gennaio 2020 – Giudice estensore: Dott. Raffaele Del Porto

Elemento essenziale del c.d. storno di dipendenti, condotta illecita riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2598, c. 1, n. 3), c.c., è l'*animus nocendi*, ossia la finalità di danneggiare l'altrui impresa, elemento da accertarsi in concreto avuto riguardo alle modalità, al numero ed al tipo dei prestatori d'opera stornati, così da verificare il superamento della soglia di normale tollerabilità che normalmente connota la circolazione della forza lavoro nel libero mercato concorrenziale.

Principio espresso nel contesto di un reclamo avverso

all'ordinanza che rigettava la richiesta di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere l'inibitoria dell'attività asseritamente illecita dell'impresa che, in tesi, aveva compiuto lo storno di dipendenti.

[Ord. 10.01.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)

Sentenza del 3 gennaio 2020 – Giudice designato: Dott. Stefano Franchioni

In tema di revocatoria fallimentare la cessione del credito (nella specie, per rimborso IVA) in funzione solutoria – quando non sia prevista al momento del sorgere dell'obbligazione ovvero non sia attuata nell'ambito della disciplina della cessione dei crediti di impresa di cui alla l. 21 febbraio 1991, n. 52 – integra sempre gli estremi di un mezzo anormale di pagamento, indipendentemente dalla certezza di esazione del credito ceduto (Cass. Civ. n. 25284/2013). Qualora la cessione del credito non sia stata prevista *ab origine* come modalità di pagamento, si tratta di una cessione in funzione solutoria capace di rilevare quale mezzo anomalo di estinzione di un debito scaduto ed esigibile.

Nelle fattispecie revocatorie di cui all'art. 67, comma 1, l. fall. sussiste una presunzione *iuris tantum* della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte dell'*accipiens* convenuto, per cui spetta a quest'ultimo provare la non conoscenza dello stato d'insolvenza (c.d. *inscientia decotionis*) attraverso la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere

l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa (Cass. Civ. n. 23424/2016; Cass. Civ. n. 17998/2009).

Principi espressi in un giudizio di revocatoria fallimentare promosso nei confronti di un professionista che si era reso cessionario pro soluto di un credito IVA vantato dalla società (all'epoca) in bonis, a titolo di parziale pagamento dei propri compensi per attività di "assistenza alla ristrutturazione e riorganizzazione aziendale". Qualificata la cessione del credito quale mezzo non normale di pagamento, si è ritenuto che la parte convenuta non aveva provato l'inscienza decoctionis in quanto si era limitata ad allegare l'assenza di protesti cambiari e di procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari a carico della società poi fallita. A riprova della conoscenza dello stato di insolvenza, si è invece valorizzato il fatto che proprio al professionista era stato conferito mandato per l'attuazione di un progetto di risanamento aziendale e che da un'istanza di fallimento, promossa nei confronti della società e nota al professionista convenuto, risultava l'intervenuta notifica di un decreto ingiuntivo nonché una rilevante esposizione debitoria nei confronti di un ente di credito.

[Sent. 3.1.2020Download](#)

(Massime a cura di Filippo Casini)

Sentenza del 28 novembre

2019, n. 19492 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

Ai

fini della valutazione della validità e dell'efficacia di un contratto qualificato come "appendice integrativa di versamento", che si riferisce ad una polizza assicurativo-finanziaria sottoscritta in precedenza, non rileva l'assenza della previsione del diritto di recesso previsto dal comma 6 dell'art 30 t.u.f., trattandosi di un'appendice volta non alla sottoscrizione di un nuovo prodotto, ma unicamente alla corresponsione di un versamento aggiuntivo che si limita a modificare l'ammontare del premio complessivo previsto nella polizza già sottoscritta. La convenienza dell'investimento viene solitamente valutata dal risparmiatore, nei suoi profili essenziali, al momento della sottoscrizione della polizza, non sussistendo dunque, in questa ipotesi, margine per un ripensamento alla base di un eventuale recesso.

Un

contratto finanziario (nella fattispecie un'"appendice integrativa di versamento" riferita ad una polizza assicurativo-finanziaria sottoscritta in precedenza) non può essere annullato ex art. 428 c.c. in assenza di un grave pregiudizio per l'autore e della mala fede dell'altro contraente.

Principi

espressi nel contesto di una azione volta ad accertare l'invalidità o l'inefficacia dell'appendice di una polizza assicurativo-finanziaria avente ad oggetto la corresponsione di un versamento aggiuntivo finalizzato ad aumentare l'ammontare del premio complessivo della polizza già sottoscritta e, conseguentemente, la responsabilità del promotore finanziario per violazione dei doveri professionali.

[Sent. 28.11.2019Download](#)

(Massima

a cura di Giorgio Peli)

Sentenza del 21 novembre 2019 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

L'atteggiarsi del rischio (finanziario) di cambio tra valute, qualora non sia espressamente disciplinato nel regolamento contrattuale, è dinamica che attiene tutt'al più alla sfera dei motivi del contrarre, risolvendosi in un'errata personale valutazione economica della quale ciascuno dei contraenti si assume il rischio e, pertanto, non è idonea a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto.

Principio espresso nel contesto di un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso a seguito del parziale inadempimento di una transazione avente per oggetto gli obblighi derivanti da un

contratto di leasing.

[Sent. 21.11.2019Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Gitti)

Sentenza del 20 novembre 2019 – Presidente relatore: Dott. Donato Pianta

Il regime del credito derivante dalla condanna alla rifusione delle spese legali, contenuta in una sentenza successiva all'ammissione al concordato preventivo, ma relativa ad un giudizio introdotto anteriormente, va determinato sul rilievo che tale condanna trova causa in fatti generatori accaduti in precedenza. Di conseguenza, la condanna alle spese di lite deve essere fatta risalire ad un momento antecedente alla sua emissione, in quanto essa trae origine in fatti costitutivi (l'azione o la resistenza in giudizio) anteriori. Pertanto, il credito da spese legali vantato dalla parte vittoriosa può essere considerato anteriore all'apertura della procedura, poiché lo stesso, seppur contenuto in una pronuncia giudiziale successiva al decreto di ammissione al concordato, trova il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in

epoca precedente,
con conseguente attribuzione del rango concorsuale a tale credito.

*I principi sono stati espressi nel giudizio di
appello promosso da una s.p.a. in liquidazione e in concordato
preventivo
avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva accertato la
natura prededucibile
del credito sorto in conseguenza dell'emissione della sentenza
precedentemente
resa tra le parti. Avverso detta ordinanza, la società ha
proposto appello
chiedendone la totale riforma.*

[Sent. 20.11.2019Download](#)

(Massima a cura di
Marika Lombardi)

Sentenza del 26 ottobre 2019 – Giudice designato: Dott. Stefano Franchioni

La *ratio* della revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l. fall. è quella di tutelare la *par condicio creditorum* attraverso la ricostituzione del patrimonio dell'impresa, eventualmente depauperato nel periodo antecedente al fallimento.

Con l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. (che esclude dalla revocatoria "*i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei*

termini d'uso") si è inteso evitare che l'impresa in difficoltà si potesse trovare in una situazione di "isolamento" e paralisi, ma ciò limitatamente ai beni e servizi strumentali all'esercizio dell'ordinaria attività tipica, non potendosi estendere l'esenzione ad ogni pagamento tempestivamente effettuato con mezzi normali per qualsivoglia obbligazione contratta dall'imprenditore.

Con l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. (che esclude dalla revocatoria *"i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito"*) si è inteso tutelare, oltre ai dipendenti, i creditori privilegiati per prestazioni di lavoro rese personalmente con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, ai professionisti ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., agli agenti ex art. 2751-bis, comma 1, n. 3, c.c. (per questi ultimi è possibile sostenere anche l'applicabilità della lett. a), nonché ai lavoratori parasubordinati.

La conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, rilevante ai fini della revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall., deve sì essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (*ex multis*, Cass. Civ. n. 3854/2019).

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da un fallimento nei confronti di un fornitore per ottenere la revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall. di un pagamento eseguito nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento. Parte convenuta aveva eccepito la non revocabilità del pagamento ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) e f), l. fall.

Si è esclusa l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. atteso che il servizio fornito dalla convenuta (analisi di eventuali anomalie nei contratti di leasing e

finanziamento) era estraneo all'ordinaria attività della società poi fallita (commercio di calzature sanitarie e prodotti accessori) con la conseguenza che il relativo pagamento non poteva essere ritenuto irrevocabile ai sensi della disposizione invocata per il solo fatto di essere stato effettuato nei termini e tramite bonifico bancario.

Si è altresì esclusa l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. atteso che parte convenuta (società per azioni) con cui la società fallita era entrata in contatto per la prima volta in prossimità del fallimento e che per sua stessa ammissione si è avvalsa di soggetti esterni per l'espletamento dell'incarico, non poteva essere considerata un "collaboratore" della fallita ai sensi della richiamata disposizione.

Sulla scorta di dichiarazioni testimoniali e dalle informazioni riportate negli appunti scritti da una collaboratrice esterna della società convenuta (e a questa trasmessi) si è ritenuta accertata la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la conoscenza dello stato di insolvenza della società poi fallita.

[Sent. 26.10.2019Download](#)

(Massime a cura di Filippo Casini)

**Sentenza del 1 ottobre 2019 –
Presidente: Dott. Raffaele
Del Porto – Giudice relatore:**

Dott.ssa Angelica Castellani

La

limitazione del brevetto, finalizzata a consentire al titolare di mantenerlo in

vita a fronte di una probabile pronuncia di nullità, può operare qualora il

titolare del brevetto provveda, ai sensi dell'art 79, comma 3 c.p.i., a

sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio di nullità, una

reformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto

della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la

protezione conferita dal brevetto concesso. Tale riformulazione richiede, come

prevede l'art. 79, 1° co., c.p.i., una nuova descrizione e una rimodulazione

delle rivendicazioni da parte del titolare del brevetto che non può essere

compiuta d'ufficio, specie nel caso in cui, accertata la nullità dell'unica

rivendicazione indipendente, non è possibile formulare un ambito di protezione

alternativo e valido per le rivendicazioni dipendenti, combinate con la prima.

In assenza di un'istanza di limitazione ex art. 79, 3° co., c.p.i., che

permetta al titolare di prendere posizione in merito all'oggetto residuale

della tutela, il tribunale, pronunciata la nullità della rivendicazione

indipendente, non potrebbe procedere in via autonoma all'accertamento della

validità parziale delle rivendicazioni dipendenti.

Principi

espressi nell'ambito di un procedimento volto a far accertare e dichiarare la contraffazione di brevetti per invenzioni industriali con conseguente richiesta di ordine di inibitoria, condanna al risarcimento dei danni e pubblicazione della sentenza.

[Sent. 01.10.2019Download](#)

(Massime

a cura di Giorgio Peli)

Sentenza del 25 settembre 2019 – Presidente: dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

Ai fini dell'accoglimento della domanda di esdebitazione, qualora sussistano le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 142 medesimo, non è richiesto il pagamento di tutti i creditori concorsuali ma è sufficiente il pagamento di alcuni di questi, qualora la consistenza dell'importo versato rispetto a quanto complessivamente dovuto sia comunque valutata idonea dal giudice, all'esito di un giudizio comparativo rimesso al suo prudente apprezzamento.

Principio espresso nel contesto di una domanda di esdebitazione ex articolo 142 e seguenti della legge

fallimentare.

[Sent. 25.9.2019Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Fumarola)